



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero della Salute




PNRR  
Missione 6-salute

**Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del nuovo sistema regionale unificato di gestione del laboratorio analisi**

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - LOTTO 2

**SCHEMA DI CONTRATTO ESECUTIVO**  
**(Allegato 2 alla Richiesta di Offerta)**



## INDICE

1.	DEFINIZIONI .....	10
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI .....	10
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO .....	11
4.	EFFICACIA E DURATA .....	12
5.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO .....	12
6.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI .....	14
7.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE .....	14
8.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ .....	15
9.	PENALI .....	16
10.	CORRISPETTIVI .....	16
11.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	18
12.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO .....	21
13.	SUBAPPALTO .....	21
14.	RISOLUZIONE E RECESSO .....	24
15.	FORZA MAGGIORE .....	24
16.	RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA .....	24
17.	TRASPARENZA DEI PREZZI .....	25
18.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	26
19.	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI .....	27
20.	FORO COMPETENTE .....	27
21.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	27
22.	OSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONALITÀ PNRR .....	28

## CONTRATTO ESECUTIVO

### TRA

**ASST Del Garda** con sede legale in Desenzano del Garda CAP 25015, C.F. e P.IVA 03775660982, in persona del legale rappresentante Dr.ssa Roberta Chiesa, nella sua qualità di Direttore Generale giusti poteri allo stesso conferiti mediante provvedimento D.G.R. n. XII/1635 del 21/12/2023;

(nel seguito per brevità anche «Amministrazione Contraente»)

### E

**ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.**, con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), in Via Achille Grandi n. 4, capitale sociale di Euro 17.613.518,00, interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi dalla data del 24 maggio 1979, C.F. e numero d'iscrizione 00282140029, Partita I.V.A. n. 12582280157, R.E.A. n. MI - 1010974, in persona del procuratore speciale Dott. Nicola Mangia, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito, oltre alla stessa, dai seguenti operatori economici mandanti:

- **DEDALUS ITALIA S.P.A.**, con sede in Firenze (FI), in Via di Collodi n. 6/C, capitale sociale di Euro 11.634.062,00, interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Firenze dalla data del 16 ottobre 2009, C.F. e numero d'iscrizione 05994810488, R.E.A. n. 591564;

- **EXPLEO ITALIA S.P.A.**, con sede in Roma (RM), in Via Simone Martini n. 143/145, capitale sociale di Euro 525.000,00, interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma dalla data del 23 luglio 1988, C.F. e numero d'iscrizione 05551171001, R.E.A. n.899299;

- **EBIT S.R.L.**, con sede in Genova (GE), in Via Enrico Melen n. 77, capitale sociale di Euro 3.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova dalla data del giorno 8 ottobre 2014, C.F. e numero d'iscrizione 02283810998, R.E.A. n. 474551;

- **ETNA HITECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI**, con sede in Catania (CT), in Viale Africa n. 31, capitale sociale deliberato e sottoscritto di Euro 2.500.000,00, versato per Euro 1.975.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Sud Est Sicilia dalla data del 28 ottobre 2021, C.F. e numero d'iscrizione 04323210874, R.E.A. n. 287790;

- **HEALTHWARE GROUP S.R.L.**, con sede in Salerno (SA), in Piazza Abate Conforti n. SNC, capitale sociale di Euro 197.180,00, interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Salerno dalla data del 19 gennaio 2007, C.F. e numero d'iscrizione 07854130635, R.E.A. n. 331650;

- **SINAPSYS S.R.L.**, con sede in Roma (RM), in Piazza Luigi Sturzo 73, capitale sociale di Euro 100.000,00, interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma dalla data del 27 settembre 2021, C.F. e numero d'iscrizione 02454200797, R.E.A. n. 1243074;

- **CONSORZIO DIGISALUS S.C.A.R.L.**, con sede in Roma (RM), in Via Paolo Di Dono n. 73, capitale sociale di Euro 40.000,00, interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle

Imprese di Roma dalla data del 23 giugno 2021, C.F. e numero d'iscrizione 16235251002, R.E.A. n. 1643413

(nel seguito per brevità anche «**Fornitore o Impresa**»)

#### PREMESSO CHE

- (A) con Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione Europea (di seguito anche la «Decisione di Esecuzione») ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, alla Missione 6, Componente 2 - «Innovazione, ricerca, digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale», promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi socio-sanitari;
- (B) fra gli interventi previsti dal PNRR rientra anche l'«investimento 1.1.: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero», che, a sua volta, comprende il «potenziamento del livello di digitalizzazione delle strutture sede di DEA (Dipartimenti di emergenza e accettazione) di I livello e di II livello» corrispondente al sub-investimento 1.1.1. (v. l'Allegato alla predetta Decisione di Esecuzione);
- (C) in data 22 dicembre 2021, la Commissione Europea e l'Italia hanno concluso gli operational arrangements di cui all'art. 20, paragrafo 6, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021 (nel prosieguo, gli «Operational Arrangements» od «OA»), contenenti l'indicazione di traguardi e obiettivi supplementari connessi all'erogazione dei fondi del PNRR;
- (D) il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., con specifico riguardo alle modalità di attuazione del PNRR, ha introdotto le seguenti disposizioni:
  - a) l'art. 8, comma 1, secondo cui le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR (di seguito anche «**Amministrazioni Centrali**») provvedono «al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo»;
  - b) l'art. 9, comma 1, primo periodo, il quale prevede che la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR sia attribuita alla competenza delle predette Amministrazioni Centrali nonché delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali (nel prosieguo, i «**Soggetti Attuatori**»), attraverso le proprie

- strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni (di seguito i «**Soggetti Attuatori Esterni**»);
- c) l'art. 56, comma 2, in cui si stabilisce che il Contratto Istituzionale di Sviluppo di cui agli artt. 1 e 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 e di cui all'art. 7 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con Legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito «**Contratto Istituzionale di Sviluppo**» o «**CIS**»), rientra fra gli strumenti attuativi del PNRR;
  - d) l'art. 56, comma 2-bis, in cui si dispone che il Ministro della Salute promuove, stipula ed esegue appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo per l'attuazione degli interventi di propria competenza nell'ambito del PNRR;
- (E) in seguito, l'art. 7, comma 1, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con Legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i., ha previsto che le predette Amministrazioni Centrali sono individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- (F) in attuazione dell'art. 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021 e dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 80/2021, il D.P.C.M. del 9 luglio 2021 ha individuato le Amministrazioni Centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ricomprendendovi anche il Ministero della Salute;
- (G) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e s.m.i. ha ripartito i finanziamenti previsti dal PNRR tra i vari interventi di competenza del Ministero della Salute, ivi compresi l'investimento 1.1 «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero» e il sub-investimento 1.1.1. relativo alla «digitalizzazione DEA I e II livello»;
- (H) il Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 ha successivamente ripartito tra i vari Soggetti Attuatori le risorse stanziare per il sub-investimento di «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)»;
- (I) nello specifico, il D.M. del 20 gennaio 2022:
- a) all'art. 2, ha previsto che le risorse del PNRR per l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero della Salute devono essere ripartite a favore dei Soggetti Attuatori di tali investimenti, ossia delle Regioni e delle Province autonome, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 del medesimo D.M.;
  - b) nell'art. 3, ha stabilito che l'assegnazione delle risorse oggetto del D.M. è revocata qualora i Soggetti Attuatori non provvedano alla sottoscrizione del CIS con il Ministero della Salute entro il 31 maggio 2022 e che costituisce parte integrante di tale CIS il Piano Operativo Regionale (di seguito anche «**POR**»);
  - c) nella Tabella 2, ha indicato che la somma destinata a Regione Lombardia per l'attuazione del sub-Investimento 1.1.1. «*Ammodernamento del parco tecnologico e*

*digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA)» è pari a € 219.259.037,84 (Euro duecentodiciannovemilioniduecentocinquantanovemilatrentasette/84);*

- (J) in seguito all'emanazione di tale D.M., con Delibera della Giunta Regionale n. XI/6426 del 23 maggio 2022, Regione Lombardia ha approvato il POR per l'attuazione della Missione 6 del PNRR e ha individuato quali Soggetti Attuatori Esterni degli interventi gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, ATS, ASST ed IRCCS;
- (K) in data in data 31 maggio 2022, il Ministero della Salute e Regione Lombardia hanno sottoscritto il CIS funzionale all'attuazione degli interventi della Missione 6 del PNRR, il quale prevede che:
- a) Regione Lombardia riveste il ruolo di Soggetto Attuatore degli interventi del PNRR rientranti nella competenza del Ministero della Salute;
  - b) per dare attuazione a tali interventi, Regione Lombardia può avvalersi degli Enti del Servizio sanitario regionale, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni (v. art. 5, comma 2, del CIS);
  - c) i Soggetti Attuatori Esterni delegati ai sensi dell'art. 5, comma 2, del CIS individuano le soluzioni tecniche, operative e procedurali per garantire l'esecuzione degli interventi, ricorrendo, ove possibile, a procedure di affidamento aggregate svolte tramite centrali di committenza di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (v. art. 5, comma 3, del CIS);
  - d) tra gli interventi di attuazione della Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.1, rientrano i progetti di digitalizzazione dei presidi sanitari gestiti dai seguenti Enti Sanitari, che sono meglio dettagliati nell'allegato 2 del CIS, con indicazione del rispettivo codice CUP (così come esposto nella richiesta di offerta): Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Ovest; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del Garda; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lodi; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Sette Laghi; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Valle Olona; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano Martesana; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Bergamo Est; Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Cremona.
- (L) in base alle norme le norme legislative di Regione Lombardia, l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. – ARIA S.p.A. (nel prosieguo anche «ARIA») svolge un ruolo centrale nell'ambito del sistema regionale degli acquisti centralizzati ed è legittimata a svolgere procedure di gara in forma aggregata per conto degli enti del Servizio Sanitario Regionale della Lombardia. Nello specifico:

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del nuovo sistema regionale unificato di gestione del laboratorio analisi - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - LOTTO 2  
Schema di Contratto AS

- a) ARIA è stata costituita in attuazione dell'art. 1 della Legge Regionale 3 aprile 2019, n. 6 e dell'art. 4 della Legge Regionale 27 dicembre 2021, n. 24, che hanno disposto l'accorpamento, per effetto di successive operazioni di fusione per incorporazione, delle partecipazioni detenute da Regione Lombardia nelle società ARCA S.p.A., Lombardia Informatica S.p.A., Infrastrutture Lombarde S.p.A. ed Explora S.p.A.;
- b) per effetto di tale operazione di razionalizzazione, ARIA esercita le funzioni di centrale di committenza precedentemente attribuite ad ARCA S.p.A. dall'art. 1, comma 3, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 455, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia «*delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*»;
- c) inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della citata L.R. n. 33/2007, ARIA svolge le funzioni le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- (M) con Delibera della Giunta Regionale n. XI/7763 del 28/12/2022, Regione Lombardia ha approvato l'Offerta Tecnico-Economica di ARIA (nel prosieguo anche «OTE») relativa alla realizzazione del nuovo sistema regionale unificato di gestione del laboratorio analisi («LIS»);
- (N) ai fini dello svolgimento del presente Appalto Specifico, gli Enti Sanitari indicati nella tabella di cui sopra hanno rilasciato apposite deleghe in favore di ARIA, contenenti l'indicazione del rispettivo fabbisogno, delle categorie di servizi acquistati nell'ambito dell'Accordo Quadro e degli importi costituenti l'impegno di spesa per la realizzazione della soluzione oggetto dell'AS;
- (O) sulla base di quanto sopra, ARIA intende realizzare la soluzione di LIS mediante acquisizione di servizi applicativi nell'ambito dell'Accordo Quadro di Consip S.p.A. (ID 2022), avente ad oggetto «*Sanità digitale – sistemi informativi clinico-assistenziali*» per le pubbliche amministrazioni del SSN», e in particolare all'interno del Lotto 2 di tale Accordo Quadro, relativo alle soluzioni di «*Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging*»;
- (P) Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'art. 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- (Q) l'art. 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;

- (R) peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- (S) in particolare, in forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 514, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ,*“Ai fini di cui al comma 512”* – e quindi per rispondere alle esigenze delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 – *“Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. [...] Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni”*;
- (T) Consip, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti può supportare le amministrazioni statali, centrali e periferiche nell'acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica secondo quanto previsto dal Piano Triennale nonché può supportare i medesimi soggetti nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi;
- (U) in virtù di quanto sopra, a seguito dell'approvazione del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021 ed in accordo con AgID, è stato aggiornato il programma delle gare strategiche ICT;
- (V) ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui al citato Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, e in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 66 dell'11 giugno 2021 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S110 del 9 giugno 2021, una procedura aperta per la stipula un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per ciascuno dei seguenti lotti aventi ad oggetto servizi applicativi (plurifornitore):



Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging»

- a) Lotto 1: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – NORD
- b) Lotto 2: Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO-SUD

Lotti: Servizi Applicativi – Area tematica di riferimento: «Telemedicina»

- a) Lotto 3: TELEMEDICINA – NORD
- b) Lotto 4: TELEMEDICINA – CENTRO-SUD

- (W) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 “*Cartella Clinica Elettronica ed Enterprise Imaging – CENTRO SUD*” della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Accordo Quadro;
- (X) in applicazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione Contraente stipula contratti esecutivi attuativi dell’Accordo Quadro stesso;
- (Y) come sopra evidenziato, tale procedura di gara è finanziata, in parte, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato definitivamente il 13 luglio 2021, che, alla Missione 6 “*Salute*”, Componente 2, promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari, individuando, quale amministrazione titolare, il Ministero della Salute e, quale soggetto attuatore, Regione Lombardia e gli Enti Sanitari;
- (Z) ARIA e l’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, hanno svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente contratto (nel prosieguo, il «**Contratto Esecutivo**»), in conformità alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Generale dell’Accordo Quadro;
- (AA) il Fornitore è risultato aggiudicatario dello specifico rilancio competitivo indetto da ARIA, in qualità di soggetto aggregatore delle attività di committenza relative all’Amministrazione Contraente e ad ulteriori Enti Sanitari lombardi, con le modalità indicate nel paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale;
- (BB) il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico (Generale e Speciale) dell’Accordo Quadro, nonché dal presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente Contratto Esecutivo, nonché l’oggetto dei servizi da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- (CC) il CIG derivato del presente Contratto Esecutivo è il seguente: **A0641BED79** approvato con Decreto ASST Garda n. **883** del **04.11.2024**;



(DD) I CUP (Codice Unico Progetto) del presente Contratto Esecutivo sono i seguenti:

**PRESIDIO DI MANERBIO: D11B22001440001**

**PRESIDIO DI DESENZANO: D11B22001420001**

### TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### 1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nell'Accordo Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro nonché nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
- 1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato:
- a) dalle disposizioni del presente Contratto Esecutivo e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni dell'Accordo Quadro e dai suoi allegati;
  - c) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relative prassi e disposizioni attuative;
  - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
  - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
  - f) dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2021/241/UE, del 12 febbraio 2021, «che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza» e, in particolare, dall'art. 34 di tale Regolamento per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità.

#### 2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – Appalto Specifico ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del nuovo sistema regionale unificato di gestione del laboratorio analisi - ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – SANITA' DIGITALE – SISTEMI INFORMATIVI CLINICO ASSISTENZIALI - ID 2202 - LOTTO 2  
Schema di Contratto AS






restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

- 2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:
- a) l'Accordo Quadro;
  - b) gli Allegati dell'Accordo Quadro;
  - c) l'Allegato 1 "Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico", l'Allegato 2 "Offerta Tecnica ed Economica dell'Appalto Specifico", l'Allegato 3 "Richiesta di Offerta";
  - d) il Patto di Integrità di Regione Lombardia, che con la sottoscrizione del presente contratto si intende accettato e sottoscritto.
- 2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nell'Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
- 2.4 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell'Accordo Quadro e quelli del Contratto Esecutivo, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dall'Amministrazione, prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di confronto competitivo prodotti dal Fornitore, ad eccezione delle proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione Contraente.

### 3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore dell'Amministrazione Contraente da parte del Fornitore dei seguenti servizi:
- a) servizi Accessori aventi a oggetto «**SaaS, prodotti e soluzioni di mercato attinenti alle "aree tematiche di riferimento"**» di cui al paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi;
  - b) servizi di «**gestione applicativi e base di dati**» (GAB), di cui al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi;
  - c) servizi di «**Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti**» (MEV), di cui al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi;



- d) servizi di «**Manutenzione Adeguativa e Migliorativa**» (**MAD**) di cui al paragrafo 4.2.1 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi e servizi di «**Manutenzione Correttiva Sw "pregresso e non in garanzia"**» (**MAC**), di cui al paragrafo 4.2.2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi;

come riportati nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico di cui all'Allegato 1 del Presente Contratto Esecutivo.

L'affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (nel prosieguo, anche «**DNSH**»), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti.

- 3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo e nell'Accordo Quadro e relativi allegati nonché alle condizioni migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell'Offerta dell'Appalto Specifico di cui all'Allegato 2.
- 3.3 Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Marta Carubelli e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 il Sig. Fabio Piubeni.

#### 4. EFFICACIA E DURATA

- 4.1 Il presente Contratto Esecutivo spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell'Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo.

#### 5. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

- 5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha nominato i seguenti Responsabili tecnici per l'esecuzione dei servizi: RUAC-Nicola Mangia; il nominativo del Responsabile Tecnico verrà comunicato nell'ambito del primo incontro di kick-off
- 5.2 I rispettivi compiti sono declinati al paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro.
- 5.3 Le attività di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti sono svolte dall'Amministrazione Contraente eventualmente d'intesa con i soggetti indicati nel paragrafo 9 del Capitolato Tecnico Generale.

- 5.4 Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare ad ARIA, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata ad ARIA, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto Esecutivo. La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, l'applicazione della penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici.
- 5.5 Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, qualora il Fornitore sia un RTI o un consorzio, lo stesso Fornitore è tenuto a consegnare ad ARIA, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico di tali imprese e/o consorziate nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.
- La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
- La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata ad ARIA, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto Esecutivo. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- 5.6 Le relazioni di cui all'art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, verranno pubblicate sul profilo di ARIA, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021. ARIA procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021.



## 6. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

- 6.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dello stesso Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.
- 6.2 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore dei servizi stessi.

## 7. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

- 7.1 L'Amministrazione Contraente provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico.
- 7.2 L'Amministrazione Contraente garantisce al Fornitore:
- a) lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature e idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
  - b) l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per garantire la continuità della alimentazione elettrica.
- 7.3 L'Amministrazione Contraente non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.
- 7.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente ed a segnalare, prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.
- 7.5 L'Amministrazione Contraente consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto Esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione Contraente. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
- 7.6 L'Amministrazione Contraente, successivamente all'esito positivo delle verifiche di conformità a fine contratto, porrà in essere quanto possibile affinché gli apparati del Fornitore presenti



nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

## **8. VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

8.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati, nonché nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico.

## **8-bis CERTIFICAZIONE DELLA SOLUZIONE**

8-bis.1 Le Parti convengono che, al momento dell'avvio della soluzione e per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo, deve essere presente e valida la certificazione di conformità ai requisiti tecnici previsti dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/745/UE del 5 aprile 2017, «relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)».

8-bis.2 La certificazione di cui al comma precedente dovrà permanere senza soluzione di continuità, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Contraente, anche in caso di modifiche e/o evoluzioni delle certificazioni stesse.

8-bis.3 Nel caso in cui la certificazione menzionata nei commi precedenti risultasse assente in fase di collaudo della soluzione, tale mancanza sarà ritenuta una grave inadempienza contrattuale e comporterà la risoluzione del contratto, con l'osservanza del procedimento di cui all'art. 14, comma 5, dell'Accordo Quadro, ferma restando l'applicazione delle penali e il diritto al risarcimento del danno.

8-bis.4 Se l'Amministrazione Contraente accerta che, durante il periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il certificato di cui al Regolamento n. 2017/745/UE è stato ritirato, revocato o è comunque divenuto inefficace rispetto al prodotto *software* del Fornitore, la stessa Amministrazione Contraente ha facoltà di risolvere il medesimo Contratto Esecutivo secondo le modalità indicate nel terzo comma del presente articolo.

8-bis.5 Il Fornitore si impegna a realizzare tutti gli sviluppi e le estensioni del prodotto *software* richiesti dall'Amministrazione Contraente in forza del presente Contratto Esecutivo in conformità a quanto previsto dal Regolamento n. 2017/745/UE in merito ai requisiti necessari per il conseguimento del certificato nonché ad ottenere, a proprie cura e spese, il rilascio del certificato stesso per conto dell'Amministrazione Contraente.



## 8-ter DIRITTI D'USO SUL PRODOTTO SOFTWARE

- 8-ter.1 La proprietà del *software* sviluppato nell'ambito delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo sarà del singolo Ente Sanitario fino al termine del medesimo Contratto Esecutivo e, alla scadenza di quest'ultimo, sarà trasferita a Regione Lombardia al fine di poter gestire le attività di manutenzione e di sviluppo della soluzione di LIS.
- 8-ter.2 I marchi, inclusi i marchi di servizio, i brevetti, i diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi al prodotto di mercato offerto dal Fornitore, così come copia, traduzione, modifica o adattamento del prodotto stesso, resteranno di esclusiva titolarità del Fornitore per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo.
- 8-ter.3 Durante il periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore garantisce all'Amministrazione Contraente le licenze d'uso illimitate dei prodotti *software* preesistenti inseriti nell'ambito della soluzione oggetto del presente Contratto Esecutivo.
- 8-ter.4 Al termine del Contratto Esecutivo, le licenze d'uso illimitate e perpetue di cui al comma precedente saranno trasferite e permarranno in capo a Regione Lombardia, al fine di poter gestire le attività di manutenzione e di sviluppo della soluzione di LIS.

## 9. PENALI

- 9.1 L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro, avente a oggetto i "Livelli di Servizio", e nel paragrafo 10, e relativi sotto-paragrafi, del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico, qui da intendersi integralmente trascritti, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
- 9.2 Ai sensi dell'art. 12 dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del presente Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.
- 9.3 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 12 dell'Accordo Quadro.

## 10. CORRISPETTIVI

- 10.1 Il valore contrattuale complessivo è pari a € **404.912,06 IVA esclusa**, derivante dai valori offerti di seguito riportati:

Voci di costo	Valore IVA esclusa
Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti	€ 122,82
Canone per 1 Full Time Equivalent (FTE) impiegato mensilmente - Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva	€ 3.200,00
Tariffa omnicomprensiva per 1 Giorno/Team ottimale (8 ore lavorative) - Conduzione Applicativa - Servizi di gestione Applicativi e Base Dati	€ 131,10
Servizi, prodotti e soluzioni di mercato attinenti alle "aree tematiche di riferimento"	€ 54.228,96

Ai fini dell'esecuzione, di seguito si riporta la ripartizione del valore complessivo contrattuale sulle diverse componenti di fornitura così come definite nel Capitolato tecnico.


Componenti di fornitura per l'esecuzione	Voce di costo associata alla componente di fornitura	Valore economico associato alla voce di costo per la componente di fornitura IVA esclusa	Valore economico complessivo della componente di fornitura IVA esclusa
Soluzione Applicativa LIS	Servizi, prodotti e soluzioni di mercato attinenti alle "aree tematiche di riferimento"	€ 54.228,96	€ 54.228,96
Avvio, realizzazione e implementazione della soluzione LIS	Servizi di conduzione Applicativa – Servizi di gestione Applicativi e Base Dati (GAB)	€ 162.564,00	€ 109.075,20
Assistenza e formazione	Servizi di conduzione Applicativa – Servizi di gestione Applicativi e Base Dati (GAB)		€ 53.488,80
Manutenzione Evolutiva	Servizio di sviluppo - Evoluzione di Applicazioni Software Esistenti (MEV)	€ 31.319,10	€ 31.319,10

Componenti di fornitura per l'esecuzione	Voce di costo associata alla componente di fornitura	Valore economico associato alla voce di costo per la componente di fornitura IVA esclusa	Valore economico complessivo della componente di fornitura IVA esclusa
Manutenzione Adeguativa e Correttiva	Servizi di manutenzione Software – Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAD-MAC) (fuori garanzia)	€ 156.800,00	€ 156.800,00
			<b>€ 404.912,06 (iva esclusa)</b>

- 10.2 I corrispettivi unitari, per singolo servizio, dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo, sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Offerta Economica relativa all'Appalto Specifico, secondo le regole indicate nel Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico Generale dell'Accordo Quadro nonché nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.
- 10.3 Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 10.4 I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ferme restando le previsioni relative ai casi di maggiorazione e riduzione delle tariffe espressamente disciplinate nella *lex specialis* di gara relativa all'AQ.
- 10.5 Tali corrispettivi sono dovuti dall'Amministrazione Contraente al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", successivamente all'esito positivo della verifica di conformità della singola prestazione. Resta inteso che il pagamento dei corrispettivi avverrà in seguito alla messa a disposizione delle risorse finanziarie previste dal PNRR nei confronti dell'Amministrazione Contraente mediante erogazione dei corrispondenti rimborsi, anticipazioni e versamenti a saldo in conformità alla normativa vigente.

## 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 11.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Fornitore con la scadenza indicata nel Capitolato Tecnico



dell'Appalto Specifico, nel rispetto delle previsioni del Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro e relative Appendici.

11.2 Resta inteso che le quote sospese sono definite nell'Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale Lotti Applicativi dell'Accordo Quadro, relativa ai Livelli di Servizio, e il Fornitore potrà emettere fattura posticipata solo al termine positivo della verifica di conformità corrispondente agli Indicatori di Performance associati alla quota sospesa; si precisa che la sommatoria delle percentuali di ciascun Indicatore di *Performance* previsto per il medesimo obiettivo/servizio costituisce la quota sospesa dell'obiettivo e/o del servizio. Si rimanda alla predetta Appendice sui Livelli di Servizio per il dettaglio.

11.3 Relativamente alle quote fisse di ciascun obiettivo realizzativo di *software* in modalità progettuale, il Fornitore potrà emettere fattura posticipata sulla base delle seguenti modalità:

a) Cicli Tradizionali:

- il **30%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della fase di analisi o analisi e disegno o equivalente
- il **50%** della quota fissa, all'esito positivo del collaudo;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'ultima fase (Avvio in esercizio o documentazione).

b) Cicli Agili:

- il **15%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 30% del Product Backlog;
- il **15%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano almeno il 50% del Product Backlog;
- il **50%** della quota fissa, al collaudo positivo dei rilasci software derivanti da sprint che rappresentano il 100% del Product Backlog;
- il **20%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità dell'avvio in esercizio dell'ultimo sprint.

L'Amministrazione Contraente può modificare le quote sopra esposte in base alle caratteristiche di gestione dei cicli agili.

c) Cicli a fase Unica:

- il **70%** all'esito positivo del collaudo;
- il **20%** all'esito della verifica di conformità dell'avvio in esercizio;
- il **10%** della quota fissa, al termine della verifica di conformità della documentazione completa.

- 11.4 Per i restanti servizi, al termine di ciascun periodo di erogazione definito nel Capitolato Tecnico dell'AS, il Fornitore potrà emettere fattura posticipata per la quota fissa, con cadenza mensile posticipata (o diverso termine definito nel Capitolato Tecnico), per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e positivamente accertate dalle relative verifiche di conformità.
- 11.5 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto nell'Accordo Quadro.
- Il pagamento degli importi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo è integralmente a carico dell'Amministrazione Contraente.
- Nessun onere per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto può, invece, essere posto a carico dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – ARIA S.p.A., che ha aggiudicato l'Appalto Specifico in qualità di soggetto aggregatore.
- 11.6 Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto Esecutivo un RTI, le singole società costituenti tale RTI, salva ed impregiudicata la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il RTI potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi, delle attività, delle fasi e/o dei prodotti a cui si riferisce.
- 11.7 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore su conti correnti operanti nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Amministrazione Contraente all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo
- 11.8 Ove applicabile in funzione della tipologia di prestazioni, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, così come novellato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55, il fornitore può ricevere, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i contrattuali un'anticipazione del prezzo del Contratto Esecutivo pari al 20 per cento del valore del Contratto Esecutivo stesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione Contraente beneficiaria della prestazione, rilasciata dai soggetti indicati all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma (o altro documento equivalente, come, ad esempio, gli SLA) della prestazione che è indicata nel Capitolato Tecnico relativo all'Appalto Specifico.
- 11.9 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello



svolgimento della/e prestazione/i, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione Contraente.

- 11.10 Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se l'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

## 12. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

- 12.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore ha costituito la garanzia di cui all'art. 13, commi 4 e seguenti, dell'Accordo Quadro, cui si rinvia.

## 13. SUBAPPALTO

- 13.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato, per ciascun lotto, di affidare in subappalto l'esecuzione di tutti i servizi offerti, per una quota pari al 50 % dell'importo contrattuale dell'Accordo Quadro.
- 13.2 Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il subappaltatore; iv) se del caso, documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
- 13.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine a tal fine previsto, Consip procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
- 13.4 I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip revocherà l'autorizzazione.



- 13.5 Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
- 13.6 Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
- 13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto, il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel presente Contratto Esecutivo e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
- 13.8 Consip e/o l'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al precedente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 13.9 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Amministrazione Contraente e/o di Consip, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 13.10 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell'Amministrazione Contraente e/o di Consip dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione Contraente, a Consip o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente e/o Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.
- 13.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione Contraente e a Consip, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione



- appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 13.14 Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore.
- 13.15 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 13.16 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Contraente può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 13.17 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
- 13.18 Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione Contraente e a Consip, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 13.19 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente Contratto Esecutivo e devono essere consegnati all'Amministrazione Contraente e a Consip prima o contestualmente alla sottoscrizione dello stesso Contratto Esecutivo.
- 13.20 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nonché dai successivi regolamenti.



13.21 Consip provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10 gennaio 2008.

#### **14. RISOLUZIONE E RECESSO**

14.1 Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Esecutivo e di recesso sono disciplinate, rispettivamente, agli artt. 14 e 15 dell'Accordo Quadro nonché agli articoli del presente Contratto Esecutivo rispettivamente rubricati "CERTIFICAZIONE DELLA SOLUZIONE" "SUBAPPALTO", "TRASPARENZA DEI PREZZI", "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI" e "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI".

#### **15. FORZA MAGGIORE**

15.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.

15.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione Contraente, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.

15.3 L'Amministrazione Contraente si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.

#### **16. RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

16.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione Contraente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

16.2 A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nella Richiesta di Offerta.



- 16.3 Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti rispetto ai massimali assicurati dalla/e polizza/e di cui al precedente comma 2.
- 16.4 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione Contraente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
- 16.5 Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora l'Amministrazione Contraente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il presente Contratto Esecutivo potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
- 16.6 Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Amministrazione Contraente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

## 17. TRASPARENZA DEI PREZZI


- 17.1 Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto Esecutivo;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto Esecutivo stesso;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto Esecutivo rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
  - si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
- 17.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c)



e d) del precedente comma per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo, quest'ultimo si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà dell'Amministrazione contraente di incamerare la garanzia prestata.

## 18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- 18.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010.
- 18.3 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
- 18.4 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Amministrazione Contraente.
- 18.5 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- 18.6 L'Amministrazione Contraente e/o Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente e a Consip, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del



D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. L'Amministrazione Contraente e Consip potranno procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, nonché di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi delle disposizioni di legge e delle previsioni contrattuali applicabili.

- 18.7 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità, ivi compresi il nome, il cognome e il codice fiscale, delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 18.8 Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## 19. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 19.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 30 dell'Accordo Quadro.

## 20. FORO COMPETENTE

- 20.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

## 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, le Società del Fornitore RTI che in fase di erogazione dei Servizi tratteranno dati personali si impegnano ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto, da parte dell'Amministrazione in qualità di Titolare dei dati oggetto di trattamento. A tal fine il Responsabile sarà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto del Titolare, le sole

operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in tema di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni fornite nella Nomina. Il Fornitore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

## **22. OSSERVANZA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONALITÀ PNRR**

22.1 Le parti si danno reciprocamente atto che l’intervento oggetto del presente Contratto Esecutivo costituisce attuazione della Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1., Sub-investimento 1.1.1. del PNRR e concorre alla realizzazione dei *targets* e delle *milestones* previsti nell’Allegato alla Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021, negli Allegati agli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021 e nel POR allegato al CIS del 31 maggio 2022.

Nello specifico, l’intervento oggetto del presente Contratto esecutivo fornisce un contributo in relazione al *target* M6C2-8, avente ad oggetto interventi di «*Digital update of hospitals’ technological equipment*», che fissa l’obiettivo della digitalizzazione di almeno 280 DEA – *Emergency and admission Departments – Level I and Level II* entro le scadenze indicate nel POR allegato al CIS, nella Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021 e negli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021.

22.2 Nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore si impegna inoltre a garantire un contributo all’implementazione dei parametri misurati dagli indicatori comuni di cui al Regolamento delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE del 28 settembre 2021 e alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 34 del 17 ottobre 2022, in quanto applicabili all’oggetto del presente Contratto Esecutivo.

22.3 Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto Esecutivo in modo da garantire il contributo al *tagging* ambientale e al *tagging* digitale eventualmente applicabili all’intervento di digitalizzazione in oggetto ai sensi dell’art. 18, paragrafo 4, lettere e) e f), del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021 nonché ai sensi degli Allegati VI e VII del predetto Regolamento.

22.4 Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* della Missione 6, componente 2, Investimento 1.1., Sub-investimento 1.1.1 fissati nelle schede del POR allegato al CIS del 31 maggio 2022 nell’ambito delle tempistiche stabilite dagli Allegati alla Decisione di Esecuzione del 13 luglio 2021 e dagli Allegati agli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze

- contrattuali fissate nel Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico (allegato 1 del presente Contratto Esecutivo), nel Piano di Lavoro, nel Piano della Qualità e negli altri documenti di gestione della fornitura al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di attuazione delle *milestones* e dei *targets* sopra citati, anche nel caso in cui le tempistiche venissero modificate, variate e/o prorogate.
- 22.5 Nel caso in cui, per fatto imputabile al Fornitore, non vengano rispettate le scadenze previste nel comma precedente oppure vengano disattese ulteriori condizionalità relative alle *milestones* e ai *targets* della Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.1 del PNRR oppure non vengano rispettate ulteriori scadenze contrattuali richiamate dall'art. 4, comma 2, del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo nonché, in ultima istanza, disporre la risoluzione del contratto.
- 22.6 Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm*" (nel prosieguo, anche «**DNSH**»), ivi incluso l'impegno a consegnare all'Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. In particolare, il Fornitore si impegna ad osservare tutti i requisiti relativi al principio DNSH previsti nei Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2020/852/UE del 18 giugno 2020 e n. 2021/2139/UE del 4 giugno 2021, negli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021, nel CIS del 31 maggio 2022 e nei relativi allegati nonché, in quanto applicabili, nelle schede tecniche contenute nella «*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*» di cui alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022 e negli eventuali ulteriori atti di programmazione relativi al presente intervento.
- 22.7 L'Amministrazione Contraente provvederà a verificare le eventuali attestazioni acquisite dal Fornitore nel corso del procedimento di aggiudicazione in merito al rispetto del principio DNSH. In ogni caso, il Fornitore si impegna a consegnare, a semplice richiesta dell'Amministrazione e senza ritardo, tutta la documentazione e le eventuali attestazioni necessarie per la verifica del rispetto del principio DNSH.
- 22.8 Le attività oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposte a monitoraggio *in itinere* ai sensi dell'art. 29 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2021/241/UE del 12 febbraio 2021, da svolgersi mediante aggiornamento periodico del sistema informatico ReGIS, messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- 22.9 Fermo quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, il Fornitore si impegna altresì:



- a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Esecutivo, a verificare il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle *milestones* e ai *targets* di tale misura, in modo tale consentire all'Amministrazione Contraente l'adozione di azioni correttive;
- b) a trasmettere, a semplice richiesta dell'Amministrazione Contraente e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria all'aggiornamento del sistema informatico ReGIS in vista dei *monitoring steps* e degli *interim steps* previsti dall'allegato 2 degli *Operational Arrangements* del 22 dicembre 2021 e delle altre scadenze eventualmente fissate negli ulteriori atti di programmazione dell'iniziativa;
- c) a consegnare all'Amministrazione Contraente specifici prodotti o *outputs* attestanti il completamento delle varie fasi delle attività oggetto del presente Contratto Esecutivo e la loro coerenza rispetto al cronoprogramma della Missione 6, Componente 2, Investimento 1.1, Sub-investimento 1.1.1;
- d) a garantire il costante aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi all'Amministrazione Contraente ai fini delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni, dei requisiti e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, il Fornitore dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione Contraente di ogni mutamento o circostanza sopravvenuti che incidano sul rispetto dei citati requisiti, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, all'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse all'Amministrazione Contraente. Nello specifico, il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Contraente ogni mutamento della propria struttura organizzativa nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle dichiarazioni rese nel corso dell'Appalto Specifico in merito all'identificazione del titolare effettivo nonché riguardo all'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

\_\_\_\_\_  
(per l'Amministrazione Contraente)

\_\_\_\_\_  
(per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 6 Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 7 Locali



messi a disposizione dall'Amministrazione Contraente; Art. 8 Verifiche di conformità, Art. 8-*bis* Certificazione della soluzione, Art. 8-*ter* Diritti d'uso sul prodotto *software*, Art. 9 Penali, Art. 10 Corrispettivi, Art. 11 Fatturazione e pagamenti, Art. 12 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 13 Subappalto, Art. 14 Risoluzione e Recesso, Art. 15 Forza Maggiore, Art. 16 Responsabilità civile, Art. 17 Trasparenza dei prezzi, Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari, Art. 19 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 20 Foro competente, Art. 21 Trattamento dei dati personali, Art. 22 Osservanza dei requisiti e delle condizionalità PNRR.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

---

(per il Fornitore)